

TI_GERICHTE 52.2014.37 vom 24. November 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-11-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2014.37

FR: TI_GERICHTE 52.2014.37 du 24 novembre 2014

IT: TI_GERICHTE 52.2014.37 del 24 novembre 2014

Regeste

Ricongiungimento familiare

Erwägungen

E. 43

LStr. Sennonché, essendo stata depositata il 14 maggio 2013, quindi dopo il termine quinquennale scaduto il 31 dicembre 2012, la domanda in rassegna è tardiva, sia riguardo alla moglie del ricorrente che nei confronti dei suoi figli (vedi art. 47 cpv. 1 e 126 cpv. 3 LStr). Ne discende che soltanto gravi motivi familiari, giusta i combinati art. 47 cpv. 4 LStr e 75 OASA, possono essere invocati nella presente fattispecie per ottenere tutt'al più il ricongiungimento familiare differito. 2.2. L'art. 8 CEDU garantisce, analogamente a quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7). Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia ed ottenere oppure conservare un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c). Come detto, RI 1 è titolare di un permesso di domicilio. Per quanto riguarda i suoi figli, essi non hanno ancora raggiunto il 18esimo anno di età. In siffatte circostanze, il ricorrente può dunque richiamarsi all'art. 8 CEDU, a condizione però che egli dimostri che il loro legame - unitamente a quello con la moglie - sia intatto, stretto ed effettivamente vissuto. Ora, a prescindere dall'intensità di tale relazione, giova comunque ricordare che dall'art. 8 CEDU non può essere dedotto un diritto incondizionato all'ottenimento di un permesso di soggiorno né di scegliere il luogo apparentemente più adeguato per la vita familiare (DTF 139 I 37 consid. 3.5.1, 126 II 335 consid. 3a). Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto, soggiunge il n. 2 della medesima norma convenzionale, è infatti ammissibile se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Sapere se il permesso richiesto vada concesso, è una questione di merito. 3. 3.1. Come accennato in narrativa, RI 1 ha lasciato il suo Paese d'origine nel 1990, quando è giunto in Svizzera richiedendo l'asilo. Nel giugno 1993, egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale. Il 14 agosto 1996 l'insorgente si è unito in matrimonio in Kosovo con la connazionale L_____ (1971), con la quale ha poi avuto i figli A_____ e

S_____ . Il 24 marzo 2004, RI 1 ha ottenuto un permesso di domicilio. Nonostante che a partire da quel momento, in base all'art. 8 CEDU, avesse potuto pretendere di essere subito raggiunto in Svizzera dai suoi famigliari, il ricorrente ha aspettato fino al 9 maggio 2008, prima di presentare una prima richiesta di ricongiungimento. Domanda, questa, respinta dalle autorità in quanto vi era il rischio concreto che con l'arrivo degli interessati nel nostro Paese, la famiglia _____ cadesse a carico dell'assistenza pubblica. 3.2. L'insorgente non mette in discussione i motivi per cui è stato negato in precedenza il ricongiungimento. Nella sua nuova richiesta presentata il 14 maggio 2013, egli afferma che con la sua attività di autista presso la _____ presso cui è occupato dal 1° settembre 2007, dispone finalmente dei mezzi finanziari sufficienti per poter mantenere la famiglia. Ora a prescindere dal fatto che, come ha anche rilevato il Consiglio di Stato, con uno stipendio base attuale di fr. 4'975.- lordi mensili rispetto a quello di fr. 4'560.- al momento della precedente domanda del 9 maggio 2008 - la situazione finanziaria di RI 1 non è radicalmente mutata (vedi conteggi di stipendio da aprile a giugno 2013, rispettivamente, da aprile a giugno 2008), l'asserito miglioramento della sua situazione economica non può in ogni caso essere ancora considerato quale grave motivo famigliare, tale da imporre la riunione con i suoi famigliari in Svizzera. Un diritto al ricongiungimento differito è infatti ammesso quando sono fatti valere gravi motivi familiari, ossia quando vi è un cambiamento importante delle circostanze, segnatamente di ordine familiare, come ad esempio in caso di mutamento nelle possibilità di presa a carico educativa e di assistenza all'estero (STF 2C_815/2011 del 18 gennaio 2012, consid. 6.1). Del resto, L_____ ed i figli A_____ e S_____ non hanno mai vissuto insieme al marito, rispettivamente, padre il quale è in Svizzera sin dal 1990. Quest'ultimo non ha nemmeno documentato di avere mantenuto durante tutto questo tempo stretti legami, anche economici, con loro. Tanto più che durante i loro 16 anni di separazione volontaria, sua moglie - come pure i suoi due figli - non gli hanno mai reso visita in Svizzera, nemmeno nell'ambito della normativa in materia di turisti. Bisogna anche considerare che i famigliari dell'insorgente - con A_____ che ha già terminato le scuole dell'obbligo - hanno sempre vissuto in Kosovo e non hanno alcuna familiarità con il nostro Paese, le sue lingue ed il suo sistema scolastico professionale. Giungendo ora in Svizzera per soggiornarvi stabilmente, verrebbero dunque sradicati dal contesto sociale e culturale in cui sono cresciuti. Si può pertanto ritenere che un trasferimento definitivo in Svizzera li metterebbe a confronto con difficoltà d'integrazione (STF 2C_828/2014 del 2 ottobre 2014, consid. 2.2.3). Pur comprensibile, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il ricongiungimento familiare dopo tutti questi anni non può tuttavia risultare preminente rispetto all'interesse pubblico a praticare una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri. Va infine osservato che nulla impedisce a RI 1 di continuare a mantenere le relazioni con sua moglie e i suoi figli come le ha sempre intrattenute finora, in particolare mediante corrispondenza epistolare, contatti telefonici o nell'ambito di visite reciproche. 4. Si deve pertanto concludere che i presupposti per autorizzare il ricongiungimento familiare non sono adempiuti nella presente fattispecie. Rifiutando di rilasciare un permesso di dimora a moglie L_____ nonché ad A_____ e S_____ , le autorità inferiori non hanno pertanto disatteso alcuna normativa internazionale e federale, né violato il principio della proporzionalità. 5. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 28 LPamm. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'000.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente II segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.